

Allegato A

Statuto della Insieme per Matilde APS

ART. 1 (COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE)

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 06/06/2016 n. 106 e del D. Lgs 03/07/2017 n. 117 e successive modifiche, l'Associazione di promozione sociale denominata "INSIEME PER MATILDE APS", di seguito indicata in questo statuto come "Associazione".

A seguito dell'iscrizione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo "APS".

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli/le associati/e o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti/e gli/le associati/e. L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, sancisce la gratuità delle cariche associative, nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e delle prestazioni degli/le associati/e, garantisce i diritti inviolabili della persona, condizioni di uguaglianza, pari trattamento e pari opportunità tra persone, in particolare tra donne e uomini e il contrasto a ogni tipo di discriminazione, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione potranno essere disciplinati da un Regolamento, eventualmente deliberato dall'Assemblea dei/le soci/e su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione potrà inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di forniture di servizi anche specialistici, anche ricorrendo a propri/e associati/e.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei/delle soci/e alla vita associativa.

ART. 2 (SEDE)

L'Associazione ha sede in Via Sandro Pertini 51/b Chivasso (TO) cap 10034

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei/delle soci/e.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione è tenuta a comunicare entro 30 giorni il trasferimento di sede agli Enti interessati e deve provvedere all'aggiornamento del RUNTS e/o degli altri elenchi/registri nazionali e regionali.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico, in Italia e/o all'estero.

ART. 3 (SETTORI, SCOPI E FINALITÀ)

L'associazione opera nei seguenti settori:



Loz JA

- a) Interventi e servizi sociali (divulgazione senza scopo di lucro, sportello informativo, orientamento);
- b) Prestazioni socio- sanitarie (in via esemplificativa ma non esaustiva, sostegno economico nell'erogazione di prestazioni di fisioterapia, logopedia, neuro psicomotricità, assistenza specialistica);
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale;
- d) Beneficienza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- e) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

- potenziare e sviluppare progetti che diano, nell'ambito, dell'assistenza sanitaria alla disabilità di malati da "esiti di sofferenza neonatale con encefalopatia in s. cromosomica complessa associata a grave ritardo psico-motoria ed epilessia parziale" e sindromi correlate, una qualità di vita rispondente ai bisogni del malato e della sua famiglia;
- svolgere un'azione di interesse collettivo di tutela e salvaguardia dei diritti del malato nelle categorie sopra specificate, per garantire il miglior livello di vita possibile in termini di assistenza medica, farmacologica e socio-sanitaria;

ART 4. (ATTIVITÀ)

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale in favore dei propri associati e dei loro famigliari conviventi le seguenti attività di interesse generale:

- a) Assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza nell'ambito olistico;
- b) Formazione, divulgazione, sportello informativo, orientamento.

L'associazione, per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a), b), del presente articolo, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quelle sopra elencate in quanto integrative delle stesse.

Tutte le attività di cui sopra avranno l'esclusiva finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento al conseguimento del prioritario fine istituzionale quale l'assistenza sanitaria e la formazione.

L'attività prevalente dell'associazione è la raccolta di fondi, ovvero attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e/o contributi di natura non corrispettiva. I fondi saranno utilizzati dall'Associazione per sostenere le terapie mediche necessarie e utili per migliorare le condizioni di vita dei malati da "esiti di sofferenza neonatale con encefalopatia in s. cromosomica complessa associata a grave ritardo psico-motoria ed epilessia parziale". In via esemplificativa saranno impiegati in terapie olistiche, fisioterapiche, logopediche, viaggi a scopo medico, acquisto di farmaci e ausili medici e paramedici, sostegno per soggiorni/vacanze delle persone con disabilità, promozione di corsi, convegni e congressi per la formazione dei sanitari e per l'informazione del pubblico in generale e della medicina di base in particolare per garantire al malato disabile la migliore assistenza possibile e la sensibilizzazione delle autorità sanitarie e politiche per tutelare i suoi diritti, attività di informazione per tutelare, dare consulenza, anche legale, dare orientamento, formazione ed assistenza economica e di accompagnamento alle famiglie con situazioni di disabilità, dare supporto e accompagnamento alle stesse nei percorsi di integrazione scolastica,



elaborazione di modelli innovativi e diffusione di buone pratiche, dare informazione e supporto ad altri Enti del terzo settore, con finalità simili, per la promozione delle proprie attività. Per la realizzazione dei suoi scopi la INSIEME PER MATILDE APS può agire in collaborazione con associazioni anche di volontariato e con enti pubblici e privati operanti per la medesima causa.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà esercitare attività diverse strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei/le propri/e soci/e, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e istituendo il registro dei volontari.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche occasionale, anche ricorrendo ai propri/e associati/e, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal CTS. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 5 (SOCI)

Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore il numero dei/delle soci/e è illimitato.

Possono essere soci/e dell'Associazione le persone fisiche in numero non inferiore a 7 (sette) o le APS in numero non inferiore a 3 (tre), che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e siano mosse da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene esercitato alcun tipo di discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, origine etnica, religione, cultura, politica e convinzioni personali, condizioni di disabilità, età o su qualsiasi altro possibile ambito.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. I soci minori di età esercitano il diritto di votare in assemblea sino al compimento del diciottesimo anno di età mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale.

I/Le soci/e hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento dell'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- consultare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 30 giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli Organi associativi, degli eventuali Regolamenti e di modifiche allo Statuto.

I/Le soci/e sono tenuti/e a:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, i rapporti tra i soci e tra questi e gli organi sociali;
- osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;



AA *FA*

- pagare nei termini la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei/delle soci/e (la quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita).

L'ammissione di un/a nuovo/a socio/a avviene a seguito della presentazione di richiesta scritta, contenente l'impegno del/della richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. L'ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo. Ha potere di ammissione, su delega del Consiglio Direttivo, anche il/la Presidente, che è tenuto/a a comunicare al primo Consiglio Direttivo utile la sua decisione per averne ratifica.

L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; la prima assemblea successiva regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

All'atto del rilascio della tessera sociale, a seguito del pagamento della quota associativa, il/la richiedente ad ogni effetto acquisisce la qualifica di socio/a, che è intransmissibile sia per atto tra vivi che *mortis causa*.

La qualifica di socio/a si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio/a devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un/a socio/a viene deliberata dall'Assemblea dei/delle soci/e, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che al socio stesso siano stati contestati per iscritto gli addebiti, consentendo la facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del/della socio/a che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso/a nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei/delle soci/e, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro soci/e. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai/le soci/e destinatari/e mediante lettera (a eccezione del caso previsto alla lettera b) sopraindicata), consentendo facoltà di replica.

Il/La socio/a cessato/a o escluso/a deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli/le associati/e, di terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato/a dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato/a comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente a un/a associato/a, questi/a o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



ART. 6 (VOLONTARI)

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese preventivamente autorizzate, effettivamente

AN *JA*

sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS per la RC verso terzi e copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato.

ART 7 (QUOTE ASSOCIATIVE)

Gli/Le associati/e devono corrispondere le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART 8 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei/delle soci/e;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il/la Presidente;
4. Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
5. Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro dei soci
- registro dei volontari
- libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee
- libro e delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 9 (ASSEMBLEA DEI/DELLE SOCI/E)

L'Assemblea dei/le soci/e è il principale organo dell'Associazione e ne regola l'attività; è composta da tutti/e i/le soci/e ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea e hanno diritto di voto tutti/e gli/le associati/e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, iscritti/e nel Libro soci/e e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ogni associato/a può farsi rappresentare da altro/a associato/a, conferendo allo/a stesso/a delega scritta. Nessun/a associato/a può rappresentare per delega più di n° 3 (tre) associati/e.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal/dalla Vicepresidente o dal/dalla Consigliere/a più anziano/a di età.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del/della Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli/delle associati/e aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei/delle componenti del Consiglio Direttivo. Il/La Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 (trenta) giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai/dalle richiedenti.



Handwritten signatures: 'AOT' and 'JP'.

La convocazione va presentata per iscritto e deve essere trasmessa preferibilmente via mail, via pec o raccomandata consegnata a mano almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, deve essere esposta nella bacheca presente nella sede sociale e deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti/e i/le soci/e.

L'intervento all'Assemblea è valido anche mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti/e i/le soci/e anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate, in un Verbale redatto da un/a componente dell'Assemblea appositamente eletto (segretario) e sottoscritto dallo/a stesso/a e dal/la Presidente.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria: è Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è Ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 (ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno/a dei/le soci/e, aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei/le soci/e intervenuti/e o rappresentati/e.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno/a dei/le soci/e presenti o rappresentati/e.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il Bilancio consuntivo di esercizio;
- nomina e revoca il Presidente;
- discute e approva i Programmi di attività dell'Associazione;
- elegge tra i/le soci/e i/le componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art 30 del Codice del Terzo Settore;
- elegge e revoca l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art 31 del Codice del Terzo Settore;
- approva il Regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei/delle soci/e;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art 28 CTS e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

ART. 11 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno/a dei/le soci/e, aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente la



Signature

presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli stessi di persona o per delega. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria dall'art. 9.

L'Assemblea Straordinaria delibera su eventuali modifiche allo Statuto con il voto favorevole di una maggioranza qualificata ($\frac{3}{4}$) degli associati, come stabilito dall'art 21 co.3 C.C.; con la stessa maggioranza scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio.

ART. 12 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 11 (undici) Consiglieri/e, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri/e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il/la Presidente, il vice-presidente, il Segretario e/o il Tesoriere dell'Associazione, comunque tra i/le socie/e. Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Le eventuali dimissioni da Consigliere prima della fine del mandato sono atto giuridico unilaterale e non necessitano di approvazione ma di semplice presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso di morte, dimissioni o esclusione volontaria dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti e, nell'ipotesi di mancanza, esaurimento o loro indisponibilità, mediante elezioni suppletive. Il medesimo procedimento vale anche in caso di dimissioni del/della Presidente.

In caso venisse meno la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, il Consiglio Direttivo non decade, ma è tenuto a convocare entro 30 giorni l'Assemblea affinché questa provveda a sostituire le posizioni vacanti.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

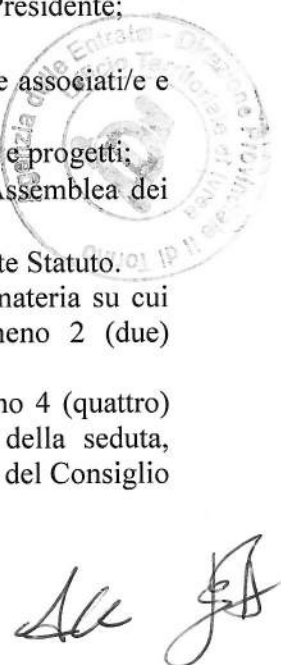
Ai/le Consiglieri/le possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il Bilancio Consuntivo entro il mese di aprile di ogni anno;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e ratifica quelle decise del/dalla Presidente;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei/le soci/e;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli/le associati/e e gli eventuali contributi straordinari;
- gestisce gli atti necessari alla realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei socie/e;
- individua ed esercita eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta e motivata da almeno 2 (due) componenti.

La convocazione va consegnata per iscritto anche mezzo e-mail, pec, con almeno 4 (quattro) giorni di anticipo e deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta, che potrà realizzarsi anche in forma di videoconferenza. I verbali delle sedute del Consiglio



Direttivo, redatti a cura del/la Segretario/a e sottoscritti dallo/a stesso/a e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei/le presenti. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 (PRESIDENTE)

Il/La Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi. Il/La Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- ha potere di ammissione di nuovi/e soci/e, di cui dovrà chiedere ratifica del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- convoca e presiede l'Assemblea dei/le soci/e;
- sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- apre e chiude i conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/la Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo/a, al/la componente più anziano/a di età del Consiglio Direttivo.

Il/La Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del/la Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

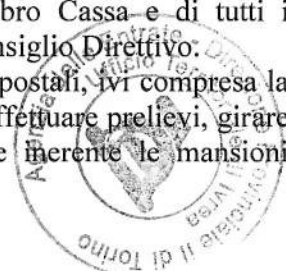
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 14 (TESORIERE)

Il/La Tesoriere/a, di concerto con il/la Presidente, cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 (ORGANO DI CONTROLLO)



Aut. FA

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge, ai sensi dell'art. 30 del Codice, viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 16 – (COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO)

È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (ORGANO DI REVISIONE)

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti dell'art. 31 del Codice, l'associazione deve nominare un revisore legale o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.



Acc. JS

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di 3 (tre) membri, tutti revisori legali iscritti nel registro dei revisori legali e dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART 18 (IL PATRIMONIO E LE ENTRATE)

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie entrate da:

- quote associative, contributi e liberalità dei/le soci/e e di enti privati o pubblici;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali e contributi di associati/e e di soggetti terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli/le associati/e, ai/le loro familiari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli/le aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

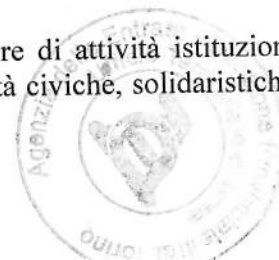
Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

È fatto divieto di dividere tra gli/le associati/e, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 (BILANCIO)

L'anno sociale e finanziario coincidono con l'anno solare, hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre.



Doc JP

Al termine di ogni Esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato/a.

Il bilancio approvato deve poi essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e dunque:

- se l'associazione ha entrate non superiori a € 220.000, potrà essere redatto sottoforma di Rendiconto per cassa;
- in caso contrario dovrà essere formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione;
- se l'associazione ha entrate superiori a 1 milione di euro annui sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali.

ART. 20 (SCIOGLIMENTO)

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità e le maggioranze previste nei precedenti articoli.

In caso di scioglimento l'Assemblea, con le stesse regole, nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Come previsto dall'art. 9 del CTS, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'articolo 45 comma 1 del CTS, ad altro ente del Terzo settore con finalità analoghe (o ai fini di pubblica utilità), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, oltre che il Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Lo statuto secondo la presente stesura entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato, così come prevista nello Statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di Legge applicabili alla presente APS.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.



Handwritten signature